

 	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALADINA - MOZZO - PROVINCIA DI BERGAMO - <i>Sede Paladina: Piazza Vittorio Veneto, 1 – Paladina (BG)</i> <i>Sede Mozzo: Piazza Costituzione, 5 – Mozzo (BG)</i> Tel: 035/6313009 (Sede Paladina) – 035/4556662 (Sede Mozzo) E-mail: polizialocale@comune.paladina.bg.it PEC: polizialocale_intercomunale.comune.paladina@pec.regione.lombardia.it	 C.T. MOZZO
--	---	---

ORIGINALE

Registro Generale n. 95

Mozzo, 19-08-2026

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

**Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO CON
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E ISTITUZIONE DI
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA - VARIE VIE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota pervenuta in data 11.08.2026, prot. 9641, con la quale il Sig. Cavenati Mattia, in qualità di tecnico referente dell'Impresa "CORDNET SRL", con sede a Chiuduno (BG) in via Firenze 21, chiede l'istituzione temporanea di un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico, il restringimento della carreggiata e l'istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti vie del territorio: via Gramsci, via Fermi, via Mazzini, via Trento (strada consortile con il Comune di Curno) e via Garibaldi;

Considerato che tali modifiche alla viabilità ordinaria si rendono necessarie al fine di consentire la manomissione del suolo pubblico per eseguire la posa di cavi in fibra ottica;

Vista l'ordinanza n. 76 del 18.08.2026 emessa dal Comune di Curno per i lavori interessanti via Trento;

Ritenuta pertanto la necessità e l'opportunità, ai fini della migliore disciplina della circolazione stradale, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, oltre che per esigenze di carattere tecnico, di dover regolamentare la circolazione stradale in occasione dei suddetti lavori, il cui svolgimento è previsto nel periodo dal 02.09.2026 al 05.09.2026;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la richiesta di manomissione del suolo pubblico presentata tramite SUE in data 24.07.2026;

ORDINA

nell'arco temporale dalle ore 07.00 alle ore 18.00 nel periodo dal 02.09.2026 al 05.09.2026 e comunque fino al termine dei lavori, l'istituzione temporanea dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

- senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico con restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata**, lungo le seguenti vie del territorio: via Gramsci, via Fermi, via Mazzini, via Trento (strada consortile con il Comune di Curno) e via Garibaldi;

2. l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, dando atto che, per quanto riguarda il segnale stradale da utilizzarsi deve intendersi la Figura 41 e 74 con pannello integrativo modello 6/m e dovrà prevedere la presenza di un moviere. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- **stazione Carabinieri di Curno (BG);**
- **affissione di copia della stessa all'albo Pretorio;**
- **ufficio Tecnico Comunale;**
- **all'impresa esecutrice dei lavori impresa CORDNET SRL.**

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario di Polizia Locale Genny Morabito – responsabile del Servizio Intercomunale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo di Polizia Locale
Morabito Genny

(*) Firma digitale, in conformità alle disposizioni del Codice
dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005